



Proposta INAF per le TABELLE di EQUIPARAZIONE

La proposta di individuazione delle tabelle di equiparazione non può prescindere da una preliminare analisi storico-giuridica dei contratti collettivi interessati e degli ordinamenti del personale generati dagli stessi, con riferimento alla esigenza di una comparazione più conforme possibile tra le categorie del CCNL Università ed i profili previsti dal CCNL Enti di Ricerca.

Le tabelle di equiparazione vanno definite con contrattazione integrativa nazionale a livello di ente, secondo quanto sancito dall'art. 6 del CCNL del Comparto Ricerca-quadriennio 2002-2005, sottoscritto in data 7/4/2006, anche per quanto concerne i criteri cui attenersi.

Nell'effettuare in prima istanza le trasposizioni, va posta particolare attenzione alla necessità di mantenere al miglior livello possibile, un equilibrio oggettivo e fondamentale tra l'ordinamento del personale come delineato alla contrattazione collettiva del Comparto Ricerca (in cui deve confluire il personale oggetto dell'accordo) e quello del Comparto Università, oltrechè dalla regolamentazione ordinamentale, definita "ope legis", delle figure professionali degli Astronomi (ordinari, straordinari, associati e ricercatori).

Il mantenimento di tale equilibrio ordinamentale tra il personale dei due Comparti, più volte richiamato dalle Amministrazioni Vigilanti, riveste importanza decisiva ai fini della formulazione delle Tabelle di equiparazione, soprattutto alla luce della necessità, normativamente prevista, dell'approvazione dell'ipotesi di accordo da parte dei Ministeri Vigilanti, che verosimilmente terranno conto delle eventuali ricadute di carattere generale dell'accordo stesso.

La prima equiparazione che va effettuata è quella, opzionale, relativa al personale di ricerca, cioè gli **Astronomi**, personale della cosiddetta Area Professionale regolata per legge, che si propone sia la seguente:

1. Astronomo ordinario o straordinario = Dirigente di Ricerca (I livello)
2. Astronomo associato = Primo Ricercatore (II livello)
3. Astronomo ricercatore = Ricercatore (III livello)

La collocazione nella fascia stipendiale di ciascun livello avviene sulla base di quanto previsto dall'art. 6, commi 2 e 3, del CCNL del 7/4/2006, in base alla comparazione del maturato economico, concernente gli assegni con carattere di fissità, continuità e generalità; l'eventuale eccedenza economica viene conservata a titolo di assegno "ad personam" riassorbibile con i futuri miglioramenti economici. L'eccedenza potrebbe essere anche temporizzata ed essere utile al fine del periodo di percorrenza tra la fascia di posizionamento e quella successiva.

Per quanto concerne il rimanente personale, si propone quanto segue:

Il personale EP rappresenta una categoria per la quale trovare un convincente ed immediato riscontro nell'ordinamento del personale del Comparto Ricerca appare difficilissimo; in effetti gli EP non potrebbero essere astrattamente ed immediatamente inquadrati, per semplice trasposizione, nei ruoli di Ricercatori e Tecnologi, che rappresentano le specifiche aree e tipologie professionali del Comparto Ricerca, in analogia agli Astronomi dell'INAF; ma non trovano neppure confacente collocazione nei profili e nei livelli che vanno dal IV al IX dello stesso Comparto, in quanto destinatari di diverse specifiche e particolari disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico che non sono assolutamente rinvenibili nei predetti livelli.

Gli EP, in sostanza, rappresentano una categoria che pur se ben disciplinata e regolamentata nel Comparto Università, nel Comparto Ricerca pare realizzare in astratto una ulteriore posizione di livello intermedio tra i più elevati profili dell'area non dirigenziale amministrativa e tecnica e le sopra citate specifiche tipologie professionali dei Ricercatori e Tecnologi.

Nel Comparto Ricerca tale posizione intermedia non è rinvenibile, né può essere quindi conferita.

Si propone, pertanto, di mantenere per la ctg. EP il trattamento giuridico ed economico previsto per tale categoria nel comparto Università, al fine di realizzare al meglio l'equità ordinamentale di cui sopra si è fatto riferimento; pertanto non si procederà, salvo quanto subito appresso specificato, ad una trasposizione e conseguente inquadramento nei profili del comparto Ricerca, mantenendo nella sostanza un ruolo ad esaurimento.

Fermo restando quanto sopra, si propone per tale categoria, l'effettuazione di una procedura immediatamente successiva all'approvazione delle tabelle, che va nella direzione di correlare oggettivamente l'inquadramento di tale personale alle effettive mansioni svolte in ambito INAF.

Si propone cioè che, con decorrenza immediatamente successiva all'applicazione delle tabelle, una Commissione di esperti, costituita dall'INAF, abbia il compito di valutare in concreto, sulla base di atti certi e documentali, l'attività effettivamente svolta da ogni singolo dipendente. Nel caso che i contenuti professionali dell'attività, rilevabili in base alla suddetta documentazione certa, siano del tutto, o prevalentemente, coincidenti con quelli del profilo di Ricercatore o Tecnologo, ai sensi di quanto previsto nell'allegato al D.P.R. 171/1991, il dipendente sarà inquadrato nel III livello (profilo di Ricercatore e Tecnologo).

Per quanto attiene al trattamento economico in tale ultima ipotesi, al fine di definire il maturato, verranno presi come base gli importi percepiti da ciascuna unità, in dipendenza delle seguenti voci retributive: tabellare, eventuale RIA, indennità di ateneo, indennità di posizione, e su tale base l'inquadramento avverrà nella fascia stipendiale corrispondente o immediatamente inferiore, con mantenimento della differenza quale assegno "ad personam" riassorbibile; in definitiva si attueranno le stesse modalità proposte per i Ricercatori astronomi.

Alla verifica della Commissione saranno sottoposti d'ufficio tutti i dipendenti di categoria EP, tranne coloro che facciano espressa richiesta di essere esclusi.

In riferimento ai dipendenti che transiteranno al III livello, e quindi a valle dell'operazione, dovrà intendersi automaticamente modificata la dotazione organica come già ridefinita ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per i dipendenti che, per loro volontà, non si sottoporranno alla verifica e per coloro che non la supereranno con esito positivo, rimarrà il mantenimento dello stato giuridico e trattamento economico in godimento, con applicazione delle disposizioni previste dai CCNL

del Comparto Università, anche per ciò che attiene la definizione del trattamento accessorio.

Per quanto riguarda la **categoria D**, si propone di effettuare un inquadramento che prevede il posizionamento di tali dipendenti, oggettivamente definibili come “quadri”, nei livelli V e IV (profilo Funzionario di amministrazione o CTER) in quanto il V livello, nel Comparto Ricerca, rappresenta il livello iniziale cui è inserito il personale, acquisito dall'esterno e munito del diploma di laurea e non inquadrabile nei profili dell'area specificamente professionale o dirigenziale.

La spalmatura tra il V e IV livello, tenendo conto della anzianità risultante dalle posizioni economiche acquisite nell'ordinamento di provenienza, dovrà avvenire nel seguente modo:
 categ. D1 e D2 – V livello (profilo Funzionario di amministrazione o CTER)
 categ. D3,D4,D5 – IV livello (profilo Funzionario di amministrazione o CTER).

Fermo restando quanto sopra, anche per la categ. D, si propone un procedimento da attuare successivamente all'approvazione delle tabelle, che vada nella direzione di correlare oggettivamente l'inquadramento di tale personale, solo quello in possesso di laurea che consenta l'accesso al dottorato, agli effettivi compiti svolti in ambito INAF.

In sostanza, la stessa Commissione di cui si è trattato nel quadro della problematica degli EP o altra analoga, avrà il compito di valutare in concreto, e per le stesse finalità, sulla base di atti certi e documentali, anche l'attività svolta da ciascun dipendente di categoria D in possesso di diploma di laurea sopra individuato.

Anche in questo caso alla verifica saranno sottoposti d'ufficio tutti i dipendenti di categoria D muniti del diploma di laurea, tranne coloro che facciano espressa richiesta di essere esclusi.

Per quanto attiene l'inquadramento economico di coloro che supereranno la valutazione, valgono le stesse regole degli EP, fatta salva ovviamente la diversità delle voci retributive fisse e continuative da prendere a base (non vi è l'indennità di posizione) e l'attribuzione della fascia minima di accesso al III livello.

In riferimento ai dipendenti che transiteranno al III livello, dovrà intendersi modificata automaticamente e corrispondentemente la pianta organica attualmente approvata.

Per i dipendenti, nei confronti dei quali l'esito sarà negativo, rimarrà l'inquadramento iniziale, come per i dipendenti non in possesso di laurea.

Per le altre **categorie C e B**, si propone di mantenere unitario un inquadramento che, in caso diverso, cioè di divisione, apparirebbe giuridicamente difficile da sostenere, oltretutto verosimilmente iniquo, stante l'univocità delle categorie di provenienza; si propone di conseguenza, tenendo conto del personale effettivamente presente in servizio e ferme restando le regole applicative sul maturato economico previste dall'art. 6 del CCNL del 7/4/2006, quanto segue:

categ. C3, C4 e C5 – V livello (profilo Collaboratore amministrativo o CTER)

categ. C1 e C2 – VI livello (profilo Collaboratore amministrativo o CTER)

categ. B3, B4 – VII livello (profilo Operatore tecnico o operatore amministrativo)

categ. B1 e B2 – VIII livello (profilo Operatore tecnico o operatore amministrativo)

Si propone che la decorrenza del nuovo inquadramento sia fissata al 1/1/2005, in considerazione che fino a tale data ha trovato piena applicazione per i dipendenti interessati il CCNL del Comparto Università anche per quanto riguarda le progressioni di carriera ed economiche; da tale data competeranno ai dipendenti oggetto dell'applicazione delle tabelle, tutte le voci retributive fisse e continuative, aventi carattere di generalità, sia di natura tabellare che accessoria, previste dal Comparto Ricerca, in sostituzione di quelle del Comparto Università ed in misura uguale a quelle percepite dai dipendenti INAF già inseriti nel Comparto Ricerca e trasferiti dal CNR con la medesima decorrenza dal 1/1/2005.

Roma, 16 ottobre 2006